

# Pattuizione n. 01/2019 - Permessi Aziendali - punto b) dell'Accordo Quadro

In data 7 giugno 2019, presso la sede di AFC Torino S.p.A. di corso Peschiera 193, si sono incontrate le OO.SS (UIL-TRASPORTI, FIT CISL, FP CGIL) e i rappresentanti legali di AFC Torino al fine di sottoscrivere la pattuizione relativa al **punto b) dell'Accordo Quadro** finalizzato alla regolamentazione della contrattazione di 2° livello e sottoscritto in data 7 giugno 2019, avente per oggetto la disciplina dei permessi aziendali riconosciuti ad integrazione della disciplina dei CCNL applicati in azienda.

Ciò premesso si concorda quanto segue:

## 1. Permessi individuali retribuiti per motivi personali

Al dipendente sono riconosciute, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 24 ore all'anno di permesso retribuito per motivi personali.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale o determinato si procederà al riproporzionamento delle ore di permesso.

La richiesta di fruizione del permesso dovrà essere comunicata all'Azienda nel corso della giornata lavorativa precedente, salvo i casi di particolare urgenza o necessità.

Non viene prevista alcuna monetizzazione dei permessi in oggetto, in quanto aggiuntivi rispetto a quelli previsti dai CCNL applicati.

Pertanto decadranno senza possibilità di remunerazione e/o di fruizione nell'anno solare successivo.

## 2. Permessi individuali retribuiti per l'espletamento di prestazioni sanitarie

Al dipendente sono riconosciute, a domanda, 24 ore all'anno di permesso retribuito, per l'espletamento di prestazioni sanitarie quali visite, terapie, cure, prestazioni specialistiche o esami diagnostici (strumentali e di laboratorio), comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

Tale fattispecie viene estesa anche alle necessità di ausilio ed accompagnamento di familiari entro il secondo grado e di persone conviventi.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale o determinato si procederà al riproporzionamento delle ore di permesso.

La richiesta di fruizione del permesso dovrà essere comunicata all'Azienda con un preavviso di almeno tre giorni, salvo i casi di particolare urgenza o necessità.

L'assenza è giustificata mediante attestazione rilasciata dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privata, ove si sia svolta la prestazione.

L'Azienda valuterà l'accoglimento di eventuali proposte di cessione a fini solidaristici tra dipendenti delle ore di permesso spettanti, limitatamente alla casistica relativa alle prestazioni di cui sopra.

Non viene prevista alcuna monetizzazione dei permessi in oggetto, in quanto aggiuntivi rispetto a quelli previsti dai CCNL applicati.

Pertanto decadranno senza possibilità di remunerazione e/o di fruizione nell'anno solare successivo.

## 3. Permessi individuali non retribuiti per giustificati motivi personali

Al dipendente sono riconosciuti, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 12 ore all'anno di permesso non retribuito, per giustificati motivi personali.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale o determinato si procederà al riproporzionamento delle ore di permesso.

Non sarà possibile fruire di detti permessi ove il dipendente abbia disponibili ore di ferie e/o permessi ex festività di cui agli artt. 31 e 32 del CCNL e/o permessi banca ore e/o permessi retribuiti di cui ai punti precedenti.

La richiesta di fruizione del permesso dovrà essere comunicata all'Azienda nel corso della giornata lavorativa precedente, salvo i casi di particolare urgenza o necessità.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, 7 giugno 2019

per le OO.SS e RSU AZIENDALI

RSA *Luigi Pignatelli*

RSA *Antonio Ben*

RSA *A. B.*

per AFC Torino SPA

*A. B.*

*Al. M. B.*

*Carlo Dobano UIL TRASPORTI*  
RSA *Paolo... FIT-CISL*

RSA *...*